



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 159 del reg. gen.

Data 29-11-2019

OGGETTO:

**FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO
2019/2021. PIANO ANNUALE 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:30, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Qualifica	P/A
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	SINDACO	P
TERRITO GIUSEPPINA	ASSESSORE	P
CANALELLA FRANCESCO SAVERIO	VICE SINDACO	P
LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	ASSESSORE	P
NIGRELLI SALVATORE	ASSESSORE	A

Assume la presidenza il sig. GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA in qualità di SINDACO

Con la partecipazione del V. Segretario Generale, DOTT.SSA ANTONINA CORDARO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SOGGETTO PROPONENTE

AREA AMMINISTRATIVA IL RESPONSABILE CALOGERA IMBORNONE Data 02-08-2019	ASSESSORE PROPONENTE Data 02-08-2019
---	---

PREMESSA

Analisi delle varie disposizioni di legge vigenti in materia.

- In primo luogo si richiama l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 che stabilisce il principio secondo cui gli Enti, compatibilmente con le risorse disponibili sono tenuti alla programmazione triennale del personale. Negli anni successivi si sono susseguite disposizioni di legge che imponevano agli enti di programmare le assunzioni rispettando il principio della riduzione costante della spesa.

Vedasi a tale proposito:

- art. 19, comma 8 L. n. 448/2001 ;
- art. 3, comma 69 L. n. 350/2003;
- art. 1, comma 198 L. n. 266/2005;
- art. 1, comma 120 L. n. 244/2007.
- art. 1 comma 118 L. 13.12.2010 n.220
- art. 20 comma 9 L.15.07.2011 n. 111
- art. 76 comma 7 D.L.112/2008 convertito nella L. 133/2008
- D.L.78/2010 convertito nella L. 122/2010
- Art. 4 comma 10 L. 26.01.2012 n. 44
- D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014
- D.L.N.113/2016
- legge 208/2015 (finanziaria 2016)
- legge 205/2017 (finanziaria 2017, commi 200 e 686)
- D.L. n.50/2017
- D. Lgs. n.75/2017
- L.R. n.5/2014
- L.R. n.3/2016
- L.R. n.15/2015
- L.R. n.27/2016
- L.R. N.8/2018

Da ultimo il D. Lgs 75 del 25/05/2017 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

In base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene che questo documento deve continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. E ciò anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP. La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale.

I vincoli posti dalla normativa vigente sono qui dettagliatamente riportati:

1° principio:

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014:

Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

2° principio:

- Art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e s.m.i.

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2014 e 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha imposto ulteriori limiti alla spesa del personale e precisamente:

-l'art.1, comma 228, così come modificato dall'art. 22 commi 1-bis e 2 del D.L.n.50/2017 e successivamente dall'art.1, comma 863 della Legge n. 205/2017, stabilisce, tramite un rimando all'art.3, comma 5, del D.L.90/2014 conv. con legge 114/2014, che gli enti locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, stabilendo altresì che le percentuali fissate dall'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014 restano valide "al solo fine di definire il processo di mobilità"

-l'art. 1, comma 234, stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito è stato ricollocato il personale interessato alla mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità.

Si segnala, altresì, che è venuto meno, sempre a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno.

Per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va, inoltre, tenuto presente che la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al 1° principio sopraccitato. Parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel **2009**.

La necessità di predisporre il 'Programma Triennale del fabbisogno del personale è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall' Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione:

Principio contabile n. 1 '

Altri strumenti di programmazione

Per alcuni settori d'intervento sono richiesti specifici atti di programmazione preliminari alla previsione annuale e pluriennale ed in particolare:

- a) per i lavori pubblici, il programma triennale di cui all'art. 21 del D. L.gs. n.50/2016;
- b) per il personale dipendente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale disposta dall'art. 91, del Tuel e dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente atto si inquadra proprio in quest'ottica e cerca di fornire una breve e sintetica dimostrazione dell'attuale situazione normativa, della dotazione organica vigente e delle capacità assunzionali nel prossimo triennio, alla luce del contesto economico e finanziario dell'ente e delle varie disposizioni normative limitative che si sono nel frattempo succedute.

Esistono inoltre, prioritariamente rispetto a qualunque altro principio, ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; inoltre, l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità), oggi art.1 comma 466 della L.232/2016, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

A tale proposito, si richiama la certificazione del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1, comma 466 della l. 232/2016, per l'anno 2018.

SITUAZIONE ATTUALE:

La programmazione di fabbisogno del personale del Comune di Mussomeli, per il triennio 2019/2021, dovrà essere, oltre che rispettare i limiti normativi imposti in tema di assunzione e spesa di personale sopra richiamati, **prioritariamente coerente con la particolare situazione in cui versa l'ente (dichiarazione di dissesto finanziario – atto C.C. n. 33 del 7 luglio 2016) e con le prescrizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 099124 del 3 ottobre 2017 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2016/2018**, continuando un percorso avviato nell'anno 2015 con l'atto **G.M. n. 87** del 13 maggio 2015 di rideterminazione della dotazione organica in n. 75 (settantacinque) posti, pari a quella massima rinveniente dal rapporto medio dipendente-popolazione stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 luglio 2014, inferiore alla dotazione organica previgente (anno 2003 comprendente n. 122 unità) ed al personale in servizio a quella data comprendente n. 86 unità;

Successivamente, a seguito di richiesta della Commissione per la stabilità finanziaria (nota prot. n. 14947 del 04/08/2017, in considerazione dell'abrogazione, disposta dall'art. 20, comma 5 del D. Lgs. 75/2017-c. d. Legge Madia-del comma 9 bis dell'art. 4 del DL n. 101/2013 che prevedeva la disapplicazione dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 259 del D.L.gs. 267/2000 agli enti in stato di dissesto sia per l'anno 2016, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 215 L.208/2015, sia per l'anno 2017, ai sensi dell'art.1, comma 13 lett. a) e b) del D.L. 30.12.2016, n.244), è stato legiferato di rideterminare la dotazione organica rispettando il Decreto Ministeriale **in data 10 aprile 2017** – rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019, finalizzata all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Pertanto, sono stati adottati gli atti G.M. n. 115 del 14/09/2017 avente per oggetto "Ricognizione personale in eccedenza. Dichiarazione di esubero- Anno 2017" e G. M. n. 116 del 14/09/2017 con le quali è stata dichiarata l'eccedenza di n. 6 unità e ridotta la dotazione organica in n. 68 unità a fronte di n. 74 unità a quella data in servizio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- dall'anno 2015, a seguito delle 12 unità dichiarate in esubero, si è avuto un risparmio di spesa per l'ente, a regime dal 2019, **pari ad euro 486.887,07**, di cui un ulteriore risparmio annuo complessivo, rispetto al 2018 pari ad € **di € 27.842,15** per un totale risparmio a regime pari ad € **133.884,76** derivante dal collocamento in pensione di n. 3 unità delle n. 6 dichiarate in esubero con del. G.C. N.115/2017 sopra citata, così come meglio specificato negli allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale e precisamente:

ALLEGATO "A" RISPARMIO SU PENSIONAMENTI TRIENNIO 2019-2021 RIEPILOGATIVO;

ALLEGATO "A1" RISPARMIO SU PENSIONAMENTI TRIENNIO 2019-2021 RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DI N. 68 UNITA' PREVISTE PER LEGGE;

ALLEGATO "A2" ULTERIORE RISPARMIO SU PENSIONAMENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2019-2021 OLTRE N. 68 UNITA' PREVISTE IN DOTAZIONE ORGANICA.

- che in data 7 giugno è deceduta una unità a tempo indeterminato Cat. B5;

- tali unità sono state dichiarate in sovrannumero con delibera di G. M. n. 65 del 17.04.2018 avente ad oggetto "Ricognizione personale in sovrannumero e collocazione in disponibilità di una unità";

- tali unità in esubero n. 2 sono state collocate a riposo con decorrenza 1° agosto 2019, n. 1 sarà collocata a riposo con decorrenza 1° dicembre 2019 e n. 1 con decorrenza 01.07.2020;

- la spesa relativa ai n. 4 dipendenti dichiarati in sovrannumero con la delibera G.M. 65/2018 sopra citata non incide sul bilancio comunale in quanto per n. 3 unità è stata e rimane a carico della Regione Siciliana ai sensi del comma 10 dell'art. 259 del D.lgs. 267/2000 e per n. 1 unità, collocata in disponibilità, è a carico del Ministero dell'interno - finanza locale-ai sensi dell'art. 260 dello stesso decreto;

- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art.33, comma 2, d.lgs 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011), (atti G. M. _____, G. M. n. 56/2018, n. 115 /2017, G.M. n. 129/2016 e n.86/ 2015);

- alla data odierna, pertanto, presso il Comune di Mussomeli prestano servizio n. 69 unità, n. 1 unità in più rispetto alla nuova dotazione organica adottata con atto G.M. n.116/2017 sopra citato che ne prevede n. 68.

- ha adottato il Piano triennale delle azioni positive 2019/2021, ai sensi dell'art.48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, (atto G.M. n.182 del 6 dicembre 2018);

TUTTO CIO' CONSIDERATO

alla luce delle componenti sfavorevoli evidenziate (dichiarazione di dissesto finanziario, rideterminazione dotazione organica e conseguenti n. 6 unità dichiarate in eccedenza), ed in coerenza con l'art.259 del d.lgs. n.267/2000- "Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato", le percentuali di somme, previste dalla normativa sopra citata, per le cessazioni per pensionamenti ordinari e prepensionamenti delle unità dichiarate in esubero nel triennio 2015/2017 e per le ulteriori eccedenze di cui alla deliberazione G. M. n. 115 del 14.09.2017 non potranno essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni per mancanza di posti disponibili in quanto il personale in servizio attualmente è superiore di n. 2 unità, di cui una in disponibilità, rispetto alla dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto Ministeriale 10 aprile 2017;

- in aggiunta ai pensionamenti relativi al personale in eccedenza, in data 28.02.2019 prot. n. 4004, il responsabile dell'area di vigilanza, Cat. D3 ha trasmesso all'Ente una nota di preavviso con la quale chiede di essere collocato a far data dal 05.09.2019 in pensione anticipata con requisito quota 100 - art.14 D.L. 28 gennaio 2019, n.4 ed, inoltre, in data 7.6.2019 si è verificato il decesso di una dipendente di categoria B5;

- **la spesa complessiva per l'anno 2019** per le unità in servizio alla data odierna, di cui alla nuova dotazione organica approvata con atto G.M n.116/2017 ammonta ad **€ 2.459.162,06 tenuto conto** sia del risparmio derivante dal decesso di n. 1 dipendente categoria B5, sia da quello derivante dal pensionamento per c.d. "quota 100" di n. 1 dipendente di categoria D5 (vedi previsioni di bilancio); Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 267 del d.l.gs. n.267/2000, la dotazione organica rideterminata (**n. 68**) non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del risanamento;

RITENUTO, per quanto sopra, di non poter procedere ad assunzioni nell'anno 2019, riservandosi

negli anni 2020 e 2021, la possibilità assunzionale, in previsione del collocamento a riposo di ulteriori unità rispetto a quelle individuate in sovrannumero che comporterà la disponibilità in dotazione organica (dipendenti inferiori alla dotazione organica rideterminata) ed, in virtù della cessazione del periodo di risanamento, di verificare le professionalità necessarie all'interno dell'ente al fine di prevedere processi di stabilizzazione e assunzioni in base alle capacità economiche e finanziarie, alle capacità assunzionali e alla normativa vigenti a quella data;

A tal fine si specificano i seguenti pensionamenti previsti oltre il n. di 68:

Pensionamenti anno 2020:

- **n. 4** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);
- **n. 1** pensionamento quota 100 (Vigile Urbano).

Pensionamenti anno 2021:

- **n. 5** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);

oltre ad eventuali ulteriori pensionamenti anticipati con requisito quota 100 ex art.14 D.L.n.4/2019 ed a ulteriori cause non prevedibili preventivamente , in entrambe le annualità;

ATTESO:

CHE presso il Comune di Mussomeli alla data odierna, prestano servizio, attualmente, a seguito di due decessi nell'anno 2018, **n. 22** soggetti titolari di contratto di diritto privato a tempo determinato e part-time retribuiti dalla Regione Sicilia con accesso al fondo straordinario di cui all'art.30, comma 7 della legge regionale n.5/2014 e s.m.i.;

CHE ad oggi i Lavoratori Socialmente Utili impegnati presso il Comune sono diminuiti a **n. 45** in quanto:

- **n. 6** ex art.23 di cui **n. 46** LL.RR. **n.85/95** e **24/96** e **n. 1** appartenente D.L.vo **n.280/97** hanno optato per la fuoruscita definitiva dal bacino dei l.s.u. ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2016;
- **n. 1** ex art. 23 ha rassegnato le dimissioni volontarie al fine di essere assunto presso altro ente;
- **n. 1** lavoratore appartenente alla ex circolare assessoriale 331/99 è deceduto;

CHE con atto G. M. **n.88** del 13 maggio 2015 si è stabilito di dare avvio nel 2017 alla stabilizzazione dei precari con l'assunzione di **n. 3** unità, a tempo parziale, 1 di categoria A, profilo professionale custode-necroforo, 1 di categoria B, profilo professionale, operaio elettricista, 1 di categoria C, profilo professionale vigile urbano, mediante il regime speciale transitorio con assunzione a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8 del decreto legge **n.101/2013** così come disciplinato altresì dall'art.30 commi 1 e 2 della l.r. **n.5/2014**;

CHE, per le ragioni su esposte, in assenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in dotazione organica per l'anno 2019 si rende necessario sospendere l'avvio di stabilizzazione di cui alla delibera sopra citata in attesa che esistano i presupposti relativamente alla capacità assunzionale, sia economica che giuridica dell'ente e, ad invarianza della spesa, al fine di accrescere l'efficienza dell'ente, si rivisiti la dotazione organica modificando categorie e qualifiche professionali e introducendo posti part-time;

PRESO ATTO, altresì, che, nel triennio 2019/2021, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, questa amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti a categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della legge **n.68/1999**;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA, approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 e pubblicate in GURI n.173 del 7 luglio 2018;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019 -2020 - 2021 ed il piano annuale 2019 come da prospetto che segue:

COPERTURA POSTI ANNO 2019

Nessuna previsione di assunzione con fondi a carico del bilancio comunale in quanto le unità in servizio sono superiori a quelli previsti nella nuova dotazione organica rideterminata.

COPERTURA POSTI ANNO 2020 e 2021

Riservarsi, in previsione del collocamento a riposo delle sottoelencate unità e della conseguente disponibilità di posti in dotazione organica ed in virtù della cessazione del periodo di risanamento, di verificare le professionalità necessarie all'interno dell'ente al fine di provvedere a eventuali processi di stabilizzazione e assunzioni in base alle capacità economiche e finanziarie, alle capacità assunzionali e alla normativa vigenti a quella data, precisamente:

Pensionamenti anno 2020:

- **n. 4** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);
- **n. 1** pensionamento quota 100 (Vigile Urbano).

Pensionamenti anno 2021:

- **n. 5** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);

oltre ad eventuali ulteriori pensionamenti anticipati con requisito quota 100 ex art.14 D.L.n.4/2019 ed a ulteriori cause non prevedibili preventivamente , in entrambe le annualità;

3. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione farà parte integrante del nuovo D.U.P. per l'anno 2019;

4. di dare atto che la proposta è coerente con il contenuto del bilancio 2017/2019;

PIANO ANNUALE 2019

Dare atto che per l'anno 2019 non si prevedono assunzioni a qualsiasi titolo con fondi a carico del bilancio comunale.

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

TRASMETTERE copia della presente proposta al Collegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della legge n.448/2001 e secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i. ed alle RSU ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1.04.99.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG. Calogera IMBORNONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 02-09-2019

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA ANTONINA CORDARO

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 02-09-2019

Il responsabile dell'Area

Rag. Calogero Lo Presti

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTI gli allegati A, A1 e A2;

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTI gli atti deliberativi e regolamentari richiamati in proposta;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa A. Cordaro;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal v. responsabile dell'area finanziaria, rag. Calogero Lo Presti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

1-di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019 -2020 - 2021 ed il piano annuale 2019 come da prospetto che segue:

COPERTURA POSTI ANNO 2019

Nessuna previsione di assunzione con fondi a carico del bilancio comunale in quanto le unità in servizio sono superiori a quelli previsti nella nuova dotazione organica rideterminata.

COPERTURA POSTI ANNO 2020 e 2021

Riservarsi, in previsione del collocamento a riposo delle sottoelencate unità e della conseguente disponibilità di posti in dotazione organica ed in virtù della cessazione del periodo di risanamento, di verificare le professionalità necessarie all'interno dell'ente al fine di provvedere a eventuali processi di stabilizzazione e assunzioni in base alle capacità economiche e finanziarie, alle capacità assunzionali e alla normativa vigenti a quella data, precisamente:

Pensionamenti anno 2020:

- **n. 4** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);
- **n. 1** pensionamento quota 100 (Vigile Urbano).

Pensionamenti anno 2021:

- **n. 5** unità per raggiungimento dei limiti di età (vecchiaia);
- **n. 1** unità per raggiungimento limiti di servizio e ordinamentali (41 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni età);

oltre ad eventuali ulteriori pensionamenti anticipati con requisito quota 100 ex art.14 D.L.n.4/2019 ed a ulteriori cause non prevedibili preventivamente, in entrambe le annualità;

3. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione farà parte integrante del nuovo D.U.P. per l'anno 2019;

4. di dare atto che la proposta è coerente con il contenuto del bilancio 2017/2019;

PIANO ANNUALE 2019

Dare atto che per l'anno 2019 non si prevedono assunzioni a qualsiasi titolo con fondi a carico del bilancio comunale.

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

TRASMETTERE copia della presente proposta al Collegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della legge n.448/2001 e secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i. ed alle RSU ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1.04.99.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO
CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Dott.ssa GIUSEPPINA
TERRITO

IL V. Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ANTONINA
CORDARO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 29-11-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 02-12-2019 (n. 1962/2019 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1962/2019 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 02-12-2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE